

COMUNE DI MADDALONI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 23/05/2014)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 disciplina l'applicazione della Imposta Unica comunale istituita dall'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E BASE IMPONIBILE

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Sono considerate abitazioni principali anche le unità immobiliari ad esse assimilate dalla norma e Dal regolamento comunale.
3. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
4. Per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale propria, e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, così come definiti ai fini dell'Imposta municipale propria la base imponibile è ridotta del 50%.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricato o aree fabbricabili come definite all'art. 2.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso di detenzione avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

3. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto ; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree fabbricabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
7. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivamente dovuto sull'immobile occupato; il restante 70% è corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 4 ALIQUOTE

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili , a settori di attività e tipologia e destinazione di immobili.
2. Con la stessa delibera si indicano analiticamente i servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO E SCADENZE

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/97 ovvero unicamente mediante mod. F24 o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le stesse disposizioni dei versamenti unitari.
 2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate delle quali:
 - la prima entro il **16 giugno**
 - la seconda rata entro il **16 dicembre** a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata.
- E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il **16 giugno**.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 4. Il tributo non è dovuto qualora sia inferiore a € 12. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

5. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente . Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione da parte del contribuente , il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta annua dovuta sulla base delle aliquote vigenti entro i termini previsti dal presente articolo.

Art. 6 RIMBORSI

1. Per i rimborsi valgono le stesse disposizioni in vigore per la IMU e TARI.
2. Non si provvede al rimborso per importi inferiori a 12 €.

Art. 7 ESENZIONI

1. Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dal comune, dalle comunità montane dai consorzi fra detti enti dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono esenti inoltre:
 - 1- fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
 - 2- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del DPR 29/09/1973 n. 601 ovvero immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei biblioteche archivi cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici di istituzioni e fondazioni quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile;
 - 3- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze
 - 4- i fabbricati di proprietà della santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del trattato Lateranense sottoscritto 11/2/1929 reso esecutivo legge 27/5/1929 n. 810
 - 5- i fabbricati appartenente agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
 - 6- immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dell'attività di cui all'art. 16 lett.a) della L. 20/05/1985 n. 222.
Per questi immobili l'esenzione si applica alle sole parti dell'immobile che viene utilizzato per lo svolgimento delle attività meritevoli con modalità non commerciali

Art. 8
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere Presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Art. 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 10
ACCERTAMENTI

L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

Art. 11
SANZIONI

In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011.

Art. 12
CONTENZIOSO

Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

Art. 12
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, in quanto compatibili.

